



Circolare informativa n. 12 del 09 aprile 2020

CORONAVIRUS **Misure urgenti fiscali e contributive**

Publicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 23 del 08.04.2020 (c.d. "Decreto Liquidità") e in vigore da oggi, 09 aprile 2020.

RIMODULAZIONE DEL CALENDARIO DEI VERSAMENTI FISCALI

A CHI È RIVOLTO?	VERSAMENTO	NUOVI TERMINI
Esercenti attività d'impresa, arte o professione, con: <u>ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019,</u> e <u>diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 (rispetto a marzo 2019) e nel mese di aprile 2020 (rispetto ad aprile 2019)</u>	Sospesi per mesi di aprile e maggio 2020 i versamenti di: <ul style="list-style-type: none">✓ ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati✓ addizionali regionali e comunali✓ iva✓ contributi previdenziali ed assistenziali✓ premi per l'assicurazione obbligatoria	Senza sanzione nè interessi: Unica soluzione entro il 30 GIUGNO 2020 oppure Rateizzazione massimo 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020
Esercenti attività d'impresa, arte o professione, con: <u>ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019,</u> e <u>diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 (rispetto a marzo 2019) e nel mese di aprile 2020 (rispetto ad aprile 2019)</u>		

<ul style="list-style-type: none"> - imprese turistico-ricettive; - agenzie di viaggio e turismo; - tour operator; - associazioni e società sportive, palestre, piscine e simili; - discoteche, sale gioco e simili; - ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse; - soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi; - attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub; - asili nido, servizi educativi e scuole; - aziende termali e centri per il benessere fisico; - servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri; - servizi di noleggio di mezzi di trasporto; - servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative, per manifestazioni e spettacoli; - guida e assistenza turistica. 	<p>Continuano ad essere sospesi per il mese di aprile 2020 (per le federazioni sportive anche per il mese di maggio 2020) i versamenti di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati ✓ contributi previdenziali ed assistenziali ✓ premi per l'assicurazione obbligatoria 	<p><u>Senza sanzione nè interessi:</u></p> <p>Unica soluzione entro il 31 MAGGIO 2020</p> <p>oppure</p> <p>Rateizzazione massimo 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020</p> <p>(solo per le associazioni e le società sportive la ripresa dei pagamenti decorre dal 30 giugno 2020, in un'unica soluzione o mediante 5 rate mensili)</p>
<p>Contribuenti esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi o compensi NON superiori a 400mila euro nel periodo d'imposta 2019</p>	<p><i>sostituisce il precedente Decreto "Cura Italia"</i></p> <p>I ricavi e i compensi <u>percepiti</u> nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il <u>31 maggio 2020</u> non sono assoggettati alle ritenute d'acconto da parte del sostituto d'imposta, <u>a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.</u></p> <p>Trattasi di una <u>facoltà</u>.</p> <p>I contribuenti che si avvalgono della presente opzione rilasciano un'apposita <u>dichiarazione</u> dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi del <u>D.L. n. 23 del 08.04.2020.</u></p>	<p><i>sostituisce il precedente Decreto "Cura Italia"</i></p> <p><u>Le ritenute d'acconto non operate dal sostituto d'imposta saranno versate dagli stessi percipienti</u></p> <p><u>senza sanzione nè interessi:</u></p> <p>Unica soluzione entro il 31 LUGLIO 2020</p> <p>oppure</p> <p>Rateizzazione massimo 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020</p>

ATTENZIONE

** versamenti in scadenza il 16 marzo u.s.*

Per chi non fosse riuscito ad effettuare i **versamenti in scadenza il 16 marzo u.s.** entro il prorogato termine del 20 marzo 2020, è fissato un **nuovo termine: 16 APRILE 2020** (senza sanzioni e interessi).

** Durf negli appalti*

Il **DURF** (certificato di regolarità fiscale), rilasciato dall'Agenzia Entrate in forza degli adempimenti/verifiche da eseguirsi a fronte di ritenute sugli appalti, emesso entro il 29 febbraio 2020, conserva validità sino al 30 giugno 2020.

** Imposta di bollo sulle e-fatture*

Viene previsto che il **pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche** possa essere effettuato, senza sanzioni né interessi, secondo la seguente modalità:

PERIODO DI RIFERIMENTO	CONDIZIONE	TERMINE DI VERSAMENTO
1 [^] trimestre	Imposta di bollo da versare per le e-fatture emesse nel 1 [^] trimestre solare dell'anno è <u>INFERIORE</u> a 250 euro	20 LUGLIO 2020
1 [^] e 2 [^] trimestre	Imposta di bollo da versare per le e-fatture emesse nel 1 [^] e 2 [^] trimestre solare dell'anno è <u>INFERIORE</u> a 250 euro	20 OTTOBRE 2020

** Credito d'imposta per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro*

Credito d'imposta, nella misura **del 50%** delle spese sostenute nell'anno 2020 per **l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.**

Il credito è riconosciuto fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

Si attende apposito decreto attuativo.